

Capitolo 19. Indennità di traslocamento agli impiegati, lire 235,500.

Capitolo 20. Indennità di missione agli impiegati ed al personale subalterno dell'amministrazione centrale e provinciale, escluse quelle per gli addetti ai gabinetti del ministro e del sottosegretario di Stato, lire 1,150,000.

Capitolo 21. Telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 16,000.

Capitolo 22. Spese di posta, lire 12,000.

Capitolo 23. Spese di stampa, lire 113,050.

Capitolo 24. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, lire 32,700.

Capitolo 25. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 26. Compensi agli impiegati e scrivani dell'amministrazione centrale per lavori straordinari e compensi al personale di servizio per maggiore orario, lire 34,790.

Capitolo 27. Sussidi ad impiegati, scrivani ed al basso personale in attività di servizio nell'amministrazione centrale e provinciale, del Consiglio di Stato e degli archivi di Stato, lire 25,000.

Capitolo 28. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione dell'interno, e loro famiglie, lire 40,000.

Capitolo 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (*Spesa d'ordine*), lire 2,000.

Capitolo 30. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 3,000.

Capitolo 31. Spese casuali, lire 90,000.

*Debito vitalizio.* — Capitolo 32. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 7,750,000.

Capitolo 33. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 117,000.

*Spese per gli archivi di Stato.* — Capitolo 34. Archivi di Stato - Personale (*Spese fisse*), lire 691,316.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Lembo.

LEMBO. Riconosco che sto per richiamare l'attenzione dell'onorevole presidente del Consiglio su un tema, che è assai arduo. Ma per questo io avevo presentato già una interrogazione, premendomi di conoscere il pensiero del Governo su un argomento,

che è ormai di vitale importanza. Si convenne di discuterne in sede di bilancio, ed io cercherò di non abusare della pazienza della Camera. E dirò che, come comprende l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, se il tema è arduo, non cessa però di esigere una radicale soluzione non tanto per una determinata classe di funzionari, quanto per il servizio, sia nei rapporti del pubblico sia per un principio di evidente giustizia distributiva a favore del Mezzogiorno.

L'onorevole Giolitti sa che in tema di archivi di Stato vi sono precedenti legislativi di una semplicità singolare. Bisogna risalire al 1818 per trovare una disposizione diretta a riorganizzare gli archivi di Stato del Napoletano e della Sicilia, la cui spesa per Napoli e Palermo fu posta a carico del tesoro dello Stato, mentre quella degli archivi delle diverse provincie del Mezzogiorno fu messa a carico del così detto fondo comune provinciale, iscritto nel bilancio del Ministero dell'interno e col quale provvedevasi alle spese obbligatorie nelle provincie. Sopravvenne la legge del 1865, con la quale gli archivi di Stato di Napoli e di Palermo, come quelli dell'alta e media Italia, restarono a carico dello Stato, e tutti gli altri, che vennero chiamati provinciali, quando sono veri archivi di Stato, restarono a carico del bilancio delle provincie.

Ora l'onorevole presidente del Consiglio deve convenire con me che, appunto per il modo come sono organizzati e disciplinati questi archivi, si dà luogo ad una infinità di inconvenienti, che la pratica quotidiana viene continuamente lamentando.

È vero che nel 1874 si cercò di provvedere con la istituzione delle soprintendenze; ma credo di dire cosa esatta affermando che queste soprintendenze, se riuscirono efficaci per l'alta e media Italia, riuscirono inefficaci, anzi addirittura dannose, per gli archivi del Napoletano e della Sicilia.

E la ragione di questo fatto è molto semplice, quando si tenga presente che non è possibile esercitare una vera e propria vigilanza ed un vero e proprio controllo, per esempio, dalla soprintendenza di Napoli, che ha alla sua dipendenza ben diciassette archivi, laddove le soprintendenze dell'alta e media Italia ne hanno alle loro dipendenze da due a cinque o al massimo da due a sei in media.

Ma devo richiamare specialmente l'attenzione dell'onorevole presidente del Con-